



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Comune di Città della Pieve

p.c.

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
Unione Regionale Agricoltori
confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezza postale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione Innovazione e
Competitività dell'Umbria

Servizio Urbanistica, centri storici e
espropriazioni

**Dirigente
Angelo Pistelli**

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

TEL. 075 504 5962
FAX 075 5045567
apistelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC
areaprogrammazione.regione@postacert.
umbria.it

www.regione.umbria.it

WWW.REGIONE.UMBRIA.IT



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it.

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it

Cna Umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Interventi nella fascia di transizione del bosco. Art. 85, comma 4, della Lr 1/2015.
Parere.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Comune di Città della Pieve pone un quesito riguardante la possibilità di consentire all'interno della fascia di transizione dell'area boscata, la realizzazione di un edificio residenziale mediante l'utilizzazione di un annesso rurale esistente costruito tra l'anno 2009 e l'anno 2012, il tutto nel rispetto dell'indice di utilizzazione territoriale pari a due metri quadrati di SUC ogni ettaro di superficie di terreno interessato previsto per le nuove costruzioni dall'art. 90 comma 1 della Lr 1/2015.

In merito alla problematica sollevata si richiama il precedente parere emesso da questo Servizio con nota protocollo n. 0147432 del 14/10/2015, in cui si riteneva ammissibile la realizzazione di un edificio residenziale in zona agricola utilizzando la SUC dell'attuale annesso agricolo nel rispetto dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni residenziali previsto dalla normativa vigente, subordinatamente alla costituzione del vincolo di asservimento dei terreni registrato e trascritto nei limiti della SUC interessata dall'intervento stesso riguardante la destinazione residenziale come disposto dalla disposizione in premessa richiamata.

L'intervento da realizzare ricade nella fascia di transizione dell'area boscata, dove ai sensi dell'art. 85, comma 4, della Lr 1/2015, sono consentiti solo interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della medesima legge, anche mediante il cambiamento della destinazione d'uso ai fini residenziali, purché esistenti alla data del 13 novembre 1997. Pertanto, non si ritiene ammissibile l'intervento di realizzazione di una nuova residenza che tra l'altro sarebbe attuato utilizzando l'annesso esistente costruito dopo il 13 novembre 1997.

Il Dirigente
Angelo Pistelli